

---

Comitato scientifico:

*Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).*

---

## **Concordato preventivo, giudizio promosso dal debitore prima dell'ammissione alla procedura e proseguito dopo l'omologazione: è richiesta l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore?**

*L'ammissione al concordato preventivo non determina il venir meno della capacità processuale dell'imprenditore, e il commissario liquidatore subentra nelle controversie aventi ad oggetto i beni liquidati, in quanto controversie originate dalla procedura. Ciò posto, il giudizio promosso dal debitore per la riscossione di un proprio credito prima dell'ammissione alla procedura e proseguito dopo l'omologazione, non richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore dei beni nominato dal tribunale, non determinandosi in capo agli organi della procedura il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma esclusivamente dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di esercitare in proprio le azioni e resistervi nei confronti dei terzi a tutela del suo patrimonio.*

## **Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 27.10.2015, n. 21851**

*...omissis...*

Il ricorso è infondato.

Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 160 e 186 della nnnnnnnnel testo applicabile *ratione temporis*, in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 3.

I ricorrenti reiterano l'eccezione di inammissibilità dell'appello in quanto notificato alla società T. in data 15 dicembre 2003, e cioè in data successiva alla sentenza con cui il Tribunale di Potenza aveva omologato il concordato preventivo mediante cessione dei beni, richiesto dalla stessa T. L'apertura della procedura di liquidazione aveva privato la società T. della capacità processuale a favore del commissario liquidatore, determinando altresì l'inefficacia della procura alle liti originariamente conferita al difensore della società T. a margine del ricorso per decreto ingiuntivo.

La doglianza è infondata.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di questa Corte, l'ammissione al concordato preventivo non determina il venir meno della capacità processuale dell'imprenditore, e il commissario liquidatore subentra nelle controversie aventi ad oggetto i beni liquidati, in quanto controversie originate dalla procedura.

In particolare, per quanto di rilievo nel presente caso, si afferma che "il giudizio promosso dal debitore per la riscossione di un proprio credito prima dell'ammissione alla procedura e proseguito dopo l'omologazione, non richiede l'integrazione del contraddittorio nei confronti del commissario liquidatore dei beni nominato dal tribunale, non determinandosi in capo agli organi della procedura il trasferimento della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma esclusivamente dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore conserva il diritto di esercitare in proprio le azioni e resistervi nei confronti dei terzi a tutela del suo patrimonio" (Cass., sez. 1<sup>^</sup>, sentenza n. 11520 del 2010).

Da quanto detto discende che la notifica dell'atto di appello è stata correttamente eseguita presso la cccc

Con il secondo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 112 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4.

Si contesta l'ultrapetizione in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello nel pronunciare sulla domanda di risoluzione del contratto che il sig. cccc aveva proposto con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, ma non espressamente riproposto in sede di gravame. In particolare, i ricorrenti evidenziano che sia nell'atto di appello, sia nelle conclusioni rassegnate all'udienza del 24 febbraio 2009, il difensore dell'appellante aveva avanzato generica richiesta di "accoglimento di tutte le domande proposte da cccc cccc con l'atto di citazione notificato il 2 giugno 1998", con la conseguenza che la domanda di risoluzione doveva intendersi rinunciata.

La doglianza è infondata.

Secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, le domande e le eccezioni non accolte in primo grado possono essere riproposte in qualsiasi forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di esse, purchè la riproposizione sia fatta in modo specifico, non essendo al riguardo sufficiente un generico richiamo alle difese svolte ed alle conclusioni prese davanti al primo giudice (*ex plurimis*, Cass., sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 5756 del 1980; più di recente, Cass., sez. 3<sup>^</sup>, sentenza n. 9687 del 2003).

E' poi evidente che la questione della specificità o genericità del richiamo attinge alla interpretazione dell'atto di appello e/o delle conclusioni rassegnate dall'appellante, che a sua volta è frutto della valutazione complessiva degli atti di parte.

Nel caso in esame, il riferimento contenuto nelle conclusioni dell'appellante Cccccccc - all'accoglimento di "tutte le domande" già proposte -, e la circostanza che il predetto, opponente a decreto ingiuntivo nel primo grado di giudizio, era rimasto soccombente su entrambe le domande riconvenzionali di risoluzione del contratto e di risarcimento del danno, era sufficiente a realizzare l'effetto devolutivo.

Con il terzo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 1481, 1482, 1483, 1484 e 2762 c.c., nonché vizio di motivazione, in riferimento all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5.

I ricorrenti richiamano la disciplina contenuta nell'art. 1482 c.c., evidenziando che l'esistenza di privilegi sui macchinari legittima il compratore a sospendere il pagamento del corrispettivo, a chiedere al giudice la fissazione di un termine per la liberazione dei beni dai vincoli, ed a pretendere il risarcimento dei danni in caso di evizione, ma non consente la proposizione della domanda di risoluzione quando, come nella specie, l'esistenza dei vincoli sia nota al compratore.

Si assume, inoltre, l'erroneità della sentenza d'appello nella parte in cui afferma che sui macchinari compravenduti esistevano "privilegi iscritti in favore dei creditori della venditrice ...", e ciò in quanto, ai sensi dell'art. 2762 c.c., il privilegio che la legge riconosce al venditore di macchine ha durata limitata nel tempo (tre anni dalla vendita) e perde efficacia quando la macchina non si trova più nel possesso del compratore, salvo il caso di sottrazione fraudolenta.

Nella specie, essendo pacifico che i macchinari erano stati presi in consegna dall'acquirente C. dopo la stipula del contratto, l'avvenuto spossessamento della società venditrice aveva determinato il venir meno di ogni privilegio in favore dei creditori della società medesima. ccccccccccccccc formulato dalla Corte distrettuale.

La doglianza è infondata.

L'obbligazione presa in considerazione dalla Corte d'appello non riguardava la liberazione dei beni oggetto della compravendita dal privilegio, bensì il rilascio, da parte della società venditrice, della documentazione necessaria all'erogazione del mutuo a favore del compratore. La ratio decidendi della sentenza è dunque basata sull'accertato inadempimento di questa obbligazione, e sulla relativa incidenza sull'assetto di interessi che le parti avevano formalizzato nel contratto, e ciò non è oggetto di censura da parte dei ricorrenti .

Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di cassazione, come in dispositivo.

p.q.m.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.